



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

C O P I A

**DELIBERAZIONE N. 19**

**CODICE ENTE 10869**

**del 25.05.2015**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), APPROVATO CON ATTO CC N. 14 DEL 16.04.2014.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore 21:00  
Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1) CHIZZONI   | GIANNI     |
| 2) CHIMINAZZO | PATRIZIA   |
| 3) GRASSI     | GIANNI     |
| 4) CHIMINAZZO | LUCIANO    |
| 5) MADELLA    | PATRIZIA   |
| 6) ZAPPAVIGNA | LUIGI      |
| 7) PANCERA    | GIUSEPPE   |
| 8) ZEN        | MARCO      |
| 9) GOLLINI    | EMANUELE   |
| 10) SCHIAVONI | ALESSANDRA |
| 11) ARIOTTI   | ALBERTO    |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presenti: 11      Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

---

**Il Sindaco** dà la parola all'assessore al bilancio **Grassi** il quale illustra le proposte di modifica da apportare al Regolamento per la disciplina dell'IMU, che riguardano precisazioni inerenti alla fruizione dell'agevolazione prevista per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado e con rendita non superiore a € 500,00.

**Il Sindaco** aggiunge che tali precisazioni rispecchiano il dettato normativo.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITO** quanto precede;

**RICHIAMATA** la seguente normativa:

- Art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;
- D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- Le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;
- Art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- Art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito dalla Legge 28/10/2013 n. 124 recante misure urgenti in materia di IMU;

**VISTO** che con Deliberazione di C.C. n. 20 del 25/05/2012, si approvava il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), successivamente modificato con Deliberazione di C.C. n. 41 del 28/09/2012 e, per ultimo, con Deliberazione di CC n. 14 del 16.04.2014;

**CONSIDERATO** che il predetto Regolamento, nel testo coordinato, è stato inviato, a cura del Responsabile del Servizio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e con le modalità stabilite nello specifico in apposito decreto ministeriale;

**RITENUTO** di apportare al Regolamento per la disciplina dell'IMU ulteriori modifiche indicate nel testo predisposto dall'Ufficio Tributi, al fine di inserire alcune precisazioni che attengono alla disciplina del comodato d'uso gratuito (modifica comma 2 e aggiunta comma 3 dell'articolo 2), al fine di adeguarlo alla normativa vigente;

**RITENUTO**, conseguentemente, di riapprovare il testo del Regolamento coordinato con le modifiche apportate con la presente deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento IMU, reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. **Di apportare** al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato nel testo coordinato con precedente Deliberazione CC n. 14 del 16.04.2014, le modifiche proposte dall'Ufficio Tributi, al fine di regolamentare meglio la disciplina del comodato d'uso gratuito, come di seguito riportate:

- Modifica art. 2, comma 2: “*Ai fini dell’imposta municipale propria si considera, altresì, equiparata ad abitazione principale, l’unità immobiliare concessa in comodato (uso gratuito) dal proprietario ai parenti entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa). E’ possibile usufruire di tale agevolazione per un solo immobile e per una sola pertinenza relativa all’immobile.*”
  - Aggiunta comma 3: “*L’abitazione concessa in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, deve possedere una rendita catastale non eccedente € 500,00, rif. Art.13 D.L. 201/2013*”.
2. **Di riapprovare**, conseguentemente, il testo coordinato del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU, contenente le modifiche sopra indicate, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  3. **Di dare atto** che la presente deliberazione e il Regolamento modificato saranno trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nella nota in premessa richiamata;
  4. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

UFFICIO TRIBUTI

# Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/05/2012

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2012

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.05.2015

## INDICE

<b>Ufficio Tributi.....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 1 - Oggetto.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e abitazione concessa dal proprietario ad uso gratuito.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 - Immobili utilizzati da enti non commerciali .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Accertamento con adesione .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Attività di controllo e rimborsi .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento.....</b>	<b>4</b>

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rodigo dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 2 del Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché tutto quanto già espressamente previsto nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.

## **Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e abitazione concessa dal proprietario ad uso gratuito**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente regime di applicazione dell'aliquota per abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata.
2. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera, altresì, equiparata ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato (uso gratuito) dal proprietario ai parenti entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa). E' possibile usufruire di tale agevolazione per un solo immobile e per una sola pertinenza relativa all'immobile.
3. L'abitazione concessa in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, deve possedere una rendita catastale non eccedente € 500,00, rif. art. 13 D.L. 201/2013.
4. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e, di fatto, richieste per poter usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 mediante la presentazione di apposita dichiarazione da presentare presso l'Ufficio Tributi entro l'anno di competenza.

## **Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. In sede di prima applicazione i valori di cui al presente articolo sono quelli risultanti nell'allegato prospetto.

#### **Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari:

2. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Art. 5 - Immobili utilizzati da enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### **Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Art. 7 – Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera m), del D.Lgs.446/97 nel Comune di Rodigo si applica l'istituto dell'accertamento con adesione con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.

#### **Art. 8 – Attività di controllo e rimborsi**

1. L'attività di controllo e di rimborso è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1 commi dal 161 al 171 della Legge 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2015.



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 19 del 25/05/2015 ad oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), APPROVATO CON ATTO CC N. 14 DEL 16.04.2014.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 25.05.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to Rag. Elena FURLANI*

---

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 25.05.2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to Rag. Elena FURLANI*





# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

*F.to Ing. Gianni CHIZZONI*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. Giuseppe CAPODICI*

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 10/06/2015

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. Giuseppe CAPODICI*

---

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, 10/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. Giuseppe CAPODICI*

---

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e quindi è divenuta ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, in data 20/06/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. Giuseppe CAPODICI*